



Decreto Dirigenziale n. 296 del 18/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA DI SOSPENSIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE DI REVOCA N.264 DEL 04.08.2010 DITTA IMPRESUD SRL CON SEDE LEGALE IN CASERTA ALLA VIA TANUCCI 89 E IMPIANTO ALLA VIA APPIA 17 LOC. LO UTTARO

IL DIRIGENTE

Premesso che

a.con D.D. n.216 del 24.06.2010 è stata rilasciata alla ditta IMPRESUD srl, ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, l'autorizzazione unica per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ubicato nel Comune di Caserta alla via Appia n.17 loc.Lo Uttaro;

b.con D.D. n.241 del 12.07.2010, per un errore materiale, veniva rettificato il D.D. n.216 del 24.06.2010;

c.il punto 5) comma 2 del D.D.216 del 24.06.2010 prevede che *"l'autorizzazione resta in ogni caso subordinata all'esito della informativa antimafia richiesta alla Prefettura, il cui eventuale riscontro positivo comporterà la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione"*;

d.la Prefettura di Caserta con nota n.prot.1176/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 21.07.2010 acquisita agli atti d'ufficio al prot.0658660 del 03.08.2010 ha trasmesso l'informativa antimafia richiesta con nota prot. n.0509754 del 14.06.2010, dalla quale si evince che *"nei confronti della società IMPRESUD srl con sede in Caserta e del legale rappresentante sig.lavazzi Francesco, nato a Caserta il 29.08.1967, alla data odierna, sussistono, le cause interdittive di cui all'art.4 del DLgs.8 agosto 1994 n.490 pur in assenza della cause di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575"*;

e.con D.D.n.264 del 04.08.2010, per i suesposti motivi, veniva revocata l'autorizzazione;

f.la ditta proponeva ricorso avverso il decreto di revoca innanzi il TAR Campania.

Rilevato che

-l'AGC Avvocatura, per il tramite dell'AGC Ecologia, ha trasmesso con nota prot.n.820765 del 13.10.2010, copia dell'ordinanza del TAR Campania, sez.I n.1788/2010 che accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.

Ritenuto

per quanto sopra esposto di dover prendere atto dell'ordinanza del TAR Campania n.1788/2010 di sospensione del D.D.n.264 del 04.08.2010;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata e del parere favorevole del RUP che ha proposto l'adozione del presente atto

Visto

a. il DD.n.18 dell'AGC 05 del 10.08.2009

b. la legge n 241/1990 e s.m.i.;

c. il Dlgs n.152/2006;

d. il D.D.n.264 del 04.04.2010;

e. il Decreto cautelare del TAR Campania sez.I n.1716 del 06.08.2010;

f. l'Ordinanza del TAR Campania sez.I n.1788 del 08.09.2010

g. il D.D.n.216 del 24.06.2010; il DD.n.148 del 29.04.2010;

h. il D.D. di Rettifica n.241 del 12.07.2010.

DECRETA

1)-Ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento.

2)-Prendere atto dell'ordinanza del TAR Campania n.1788/2010 di sospensione del D.D.n.264 del 04.08.2010;

3)-Precisare che è fatto obbligo alla ditta IMPRESUD srl di rispettare tutte le prescrizioni stabilite nel D.D.n.216 del 24.06.2010 e del D.D. di Rettifica n.241 del 12.07.2010;

4)-Notificare il presente provvedimento alla ditta IMPRESUD srl;

5)-Inviare copia al Sindaco del Comune di Caserta, all'ASL CE distretto n.25 di Caserta, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta che, in conformità a quanto disposto dall'art 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere tempestivamente trasmessi allo scrivente Settore;

6)-Inoltrarlo, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.